

Studio Legale Associato

Avv. A. Rombolà & Avv. F. Pestelli
Via Luca Giordano 7/e – 50132 Firenze
Tel. 055.5000498 – 055.2638296
Fax: 055.5000342

Spett.
Telecom Italia spa
Piazza degli Affari 2
20100 Milano

Racc. a r

Firenze, lì 2 gennaio 2013

Oggetto: informazioni in merito al diritto alla privacy dei lavoratori.

Scrivo in nome e per conto dell'Associazione Sindacale SNATER che pure sottoscrive per accettazione e conferma.

Lo SNATER svolge la sua attività di tutela dei diritti dei lavoratori presso la Telecom Italia Spa ed ha ramificazioni nel territorio nazionale.

Lo stesso SNATER, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, esercita *"nel modo più ampio il mandato a stipulare patti di lavoro, tenendo sempre in considerazione le indicazioni provenienti dalla base; esplica funzioni di tutela e propone l'ampliamento dei diritti dei lavoratori e dei pensionati. Lo S.N.A.T.E.R. mette al centro della propria attività l'attenzione ai bisogni ed allo sviluppo dell'uomo visto nella sua interezza di lavoratore e cittadino".* E ancora *"lo S.N.A.T.E.R. si propone di studiare le norme che regolano i rapporti che intercorrono fra i lavoratori ed il datore di lavoro ed il trattamento adeguato alla posizione funzionale e professionale che essi occupano nell'Azienda".*

Con la presente lo SNATER intende esporre quanto segue.

Come è noto l'art. 4 L. 53/2000 stabilisce che i lavoratori dipendenti hanno diritto a permessi retribuiti in caso di "Grave Infermità" del coniuge o parente o componente della famiglia.

Tale infermità deve essere comprovata da idonei certificati medici e infatti l'art. 3 del DM 278/2000 chiarisce che il lavoratore deve presentare *"idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso convenzionato"*.

Tal documentazione, a termini di legge, deve essere consegnata all'INPS a corredo della domanda per ottenere i permessi di visita al parente malato durante l'orario di lavoro.

La Spa Telecom Italia richiede, per il rilascio dei permessi in questione, che il dipendente consegni la documentazione riservata anche al datore di lavoro, ossia, come in questo caso, alla stessa Telecom Spa.

In più, precisa sempre Telecom Italia, occorre consegnare *“idonea documentazione...di un medico specialista nella patologia diagnosticata di strutture pubbliche e della ASL dalla quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità”*.

In altri termini Telecom Spa subordina la concessione dei permessi in questione alla consegna, da parte del lavoratore, della certificazione medica che i sanitari rilasciano al parente malato e, sempre secondo quanto imposto da parte datoriale, occorre che la documentazione richiesta specifichi nel particolare la patologia da cui è affetto il congiunto. Diversamente parte datoriale non concede il permesso retribuito al lavoratore. La richiesta del datore di lavoro appare lesiva della riservatezza-privacy di un soggetto (il parente malato) che è terzo e che quindi ha il pieno diritto all'assoluta riservatezza del proprio stato di salute trattandosi di un dato sensibile attinente alla persona.

A fronte delle gravi e giustificate incertezze applicative che potevano di fatto rendere inapplicabile e quindi inoperante la legge, è intervenuto il Ministero del Lavoro e, in particolare, con nota del 25.11.2008 prot. 25/l/0016754, con la quale ha precisato che la 'grave infermità' può essere desunta dall'elenco recato dal DM 278/2000.

In tale sede il Ministero ha chiarito che l'art. 2 c.1 del citato DM esplicita le ipotesi di 'grave infermità' che rendono possibile il permesso di cui all'art. 4 L. 53/2000 nel seguente elenco:

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per i quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il modo migliore per non violare i diritti del paziente potrebbe essere quello di riferire nel certificato medico il tipo di patologia cui è affetto il paziente come da elenco sopra descritto precisando solo trattasi di *grave infermità*.

La formula idonea potrebbe essere quella cui il medico certifica che *'ai fini dell'art. 4 c.1 L. 53/2000 dichiaro che il/la Sig..... è affetto/a dalla patologia di cui all'art. 2 c. 1 lett. D, n. (1,2,3,4) del DM 278/2000, in stato di gravità'*.

In tal modo verrebbero contemperate le esigenze datoriali circa la fondatezza della domanda di permesso presentata dal lavoratore e gli inderogabili diritti alla privacy che la legge riconosce al paziente.

A tal riguardo il sindacato mio assistito ha chiesto il parere dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze il quale ha confermato che la documentazione medica del paziente non può essere divulgata a terzi trattandosi, ovviamente, di dati sensibili e quindi protetti dalla massima riservatezza.

Appare evidente come la raccolta dei dati relativi allo stato di salute da parte del datore di lavoro sia del tutto illegittimo trattandosi peraltro – come detto – di dati cd *'Sensibili'*.

Come disposto dall'art. 4 c.1 lett. d) i "*dati sensibili*", sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Esistono quindi legittimi motivi per cui, come in questo caso, il lavoratore dipendente possa opporsi alla richiesta imposta dall'azienda di produrre la certificazione medica personale del parente malato nella quale siano specificate minuziosamente le patologie da cui il medesimo è affetto al fine di ottenere il permesso retribuito per assistere il parente prossimo affetto da grave malattia, trattandosi, da parte del datore di lavoro, di palese violazione del diritto alla privacy di un terzo (il coniuge malato).

Pertanto lo SNATER Vi chiede conferma circa la veridicità di tale richiesta e Vi diffida da tale condotta.

Riservandosi di agire presso le competenti autorità poste a garanzia della privacy e, se necessario, presso l'Autorità Giudiziaria.

Nel rimanere in attesa di un vostro urgente riscontro, porgo
i migliori saluti.

Per accettazione e conferma

Leonardo Tolone, in qualità di Responsabile Regionale per la Toscana
dello SNATER.

Avv. Alessandro Rombolà